



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**REGOLAMENTO DELLE
POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**



Approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 80 del 5/6/2023

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 16 e segg. del CCNL del personale del Comparto funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 (di seguito CCNL), la istituzione, la graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione (di seguito E.Q.), ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione di posizione, il conferimento e la revoca degli incarichi che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (E.Q.);
 - b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (E.Q. Professionalizzanti).

Art 2 - Principi generali

1. Il conferimento degli incarichi di E.Q. si informa ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità che si declinano attraverso la valorizzazione delle competenze, nell'ottica del conseguimento della migliore *performance* organizzativa dell'Ente.
2. Le E.Q. costituiscono parte integrante delle strutture di riferimento in quanto direttamente funzionali alla migliore organizzazione della struttura gestionale, nell'ottica dell'ottimale attuazione delle linee strategiche dell'Ente.
3. Per il conferimento degli incarichi di E.Q. si tiene conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti dai Dirigenti, con atto scritto e motivato, esclusivamente a dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, per un periodo di durata non inferiore a 1 (uno) anno e non superiore a 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo con le medesime formalità del conferimento; il periodo annuo di conferimento dell'incarico è da considerarsi coincidente con l'esercizio finanziario.
5. Il trattamento economico spettante per gli incarichi di cui al presente Regolamento è composto dalla retribuzione di posizione, variabile fra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 18.000,00 annui lordi per n. 13 mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione di E.Q. di cui ai successivi artt. 3 e 4, nonché da retribuzione di risultato, corrisposta solo in presenza di una valutazione annuale positiva dei risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi

assegnati, secondo il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* dell'Ente.

6. I criteri generali per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di E.Q. sono definiti in sede di Contratto Decentrato Integrativo (CDI), fermo restando che a tale voce retributiva deve essere destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate al finanziamento degli incarichi di E.Q. previsti secondo l'ordinamento dell'Ente.

7. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, occorre avviare la procedura in contraddittorio con il dirigente ed il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

8. Il predetto trattamento economico è onnicomprensivo, assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal medesimo CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario; in aggiunta alla retribuzione di posizione e risultato ai titolari di E.Q., possono essere erogati i trattamenti accessori espressamente previsti ed indicati all'art. 20 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022.

9. L'ammontare effettivamente destinato ad ogni singolo incarico è definito in conformità all'inserimento nel medesimo in una delle fasce di cui ai successivi artt. 3 e 4, nei limiti degli importi definiti dal precedente comma 5, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, come indicate nel decreto sindacale di istituzione delle E.Q.

10. Non possono essere attribuite più retribuzioni di posizione in capo al medesimo dipendente.

Art. 3 - Istituzione delle Elevate Qualificazione

1. Le posizioni di lavoro di E.Q. funzionali all'organizzazione dell'Ente in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, sono istituite, anche con riferimento alle fasce tipologiche, ai singoli Servizi, con decreto del Sindaco metropolitano, su proposta del Segretario Generale o, se nominato, del Direttore Generale, sentiti i dirigenti e il Nucleo di valutazione.

2. Il numero complessivo e il contenuto delle posizioni di Elevate Qualificazione da istituire costituisce il fabbisogno di E.Q. definito sulla base delle risorse disponibili a tale titolo nonché:

- dell'intero assetto organizzativo della struttura burocratica dell'Ente;
- della complessità delle singole unità organizzative;
- del grado di responsabilità da assumere e del livello delle relazioni con soggetti interni e/o esterni;
- dei programmi da realizzare.

3. Le predette posizioni di E.Q. sono suddivise nelle fasce di seguito descritte, riconducibili alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 16 CCNL Funzioni Locali, con indicazione della relativa retribuzione di posizione nel successivo art. 4 del presente regolamento.

4. Il decreto Sindacale di cui al comma 1 è pubblicato all'Albo pretorio dell'Amministrazione ed è notificato al Segretario generale, al Direttore generale se nominato, ai Dirigenti, ai Nuclei di controllo interno e alle OO.SS..

Tipologia	Descrizione
<p>E.Q. fascia A Art. 16 comma 2 lett. a) CCNL Funzioni Locali 16/11/2022</p>	<p><i>Posizioni di E. Q. per lo svolgimento di compiti di direzione di unità organizzative complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa che richiedono lo svolgimento di attività di massima complessità e/o diversificazione per le quali è prevista l'istruttoria e la predisposizione di attività non standardizzate, di rilevanza complessiva e/o trasversale per tutti i Servizi dell'Ente</i></p>
<p>E.Q. fascia A professionalizzante Art. 16 comma 2 lett. b) CCNL Funzioni Locali 16/11/2022</p>	<p><i>Posizioni di E. Q. per lo svolgimento di attività di massima complessità e/o diversificazione, con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum, di rilevanza complessiva e/o trasversale per tutti i Servizi dell'Ente</i></p>
<p>E.Q. fascia B Art. 16 comma 2 lett. a) CCNL Funzioni Locali 16/11/2022</p>	<p><i>Posizioni di E. Q. per lo svolgimento di compiti di direzione di unità organizzative complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa che richiedono lo svolgimento di attività di media complessità e/o diversificazione per le quali è prevista l'istruttoria e la predisposizione di attività non standardizzate, di rilevanza complessiva e/o trasversale per tutti i Servizi dell'Ente</i></p>
<p>E.Q. fascia B professionalizzante Art. 16 comma 2 lett. b) CCNL Funzioni Locali 16/11/2022</p>	<p><i>Posizioni di E. Q. per lo svolgimento di attività di media complessità e/o diversificazione, con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum, di rilevanza complessiva e/o</i></p>
<p>E.Q. fascia C Art. 16 comma 2 lett. a) CCNL Funzioni Locali 16/11/2022</p>	<p><i>Posizioni di E. Q. per lo svolgimento di compiti di direzione di unità organizzative complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa che richiedono lo svolgimento di attività complesse e diversificate per le quali è prevista l'istruttoria di attività che richiedono la predisposizione di quantità elevata di atti ed il coordinamento di un numero di unità non inferiore a tre</i></p>

Art. 4 - Graduatorie posizioni organizzative

1. Le posizioni di E.Q. di cui al precedente articolo con assunzione diretta di elevata responsabilità ai sensi dell'art.16 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 sono graduate sulla base della complessità e della strategicità delle attività ad esse connesse, nel modo che di seguito si riporta:

Fascia	Livello di complessità e strategicità	Retribuzione di posizione	
A	Massimo	da € 10.001,00 a € 11.500,00	Definita dal decreto sindacale di istituzione di cui all'art. 3, quale valore attribuito secondo la fascia di riferimento, sulla base delle risorse effettivamente disponibili ed entro i limiti massimi e minimi contrattualmente previsti.
A professionalizzante	Massimo	da € 10.001,00 a € 11.500,00	
B	Medio	da € 8.501,00 a € 10.000,00	
B professionalizzante	Medio	da € 8.501,00 a € 10.000,00	
C	Minimo	da € 7.000,00 a € 8.500,00	

TITOLO II - PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5 — Requisiti di partecipazione

1. Alla selezione per il conferimento dell'incarico di E.Q. dell'Ente possono partecipare i dipendenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Città metropolitana di Bari ed inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (già categoria D);
 - b) aver maturato almeno 3 anni come dipendente di Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 nella cat. D, ora area funzionari e dell'elevata qualificazione o in qualifica dirigenziale;
 - c) non aver conseguito una valutazione negativa nell'ultimo triennio, secondo il sistema di misurazione e valutazione delle performance;
 - d) non aver riportato nel biennio precedente sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.

2. I requisiti specifici inerenti il possesso di titoli culturali e requisiti professionali richiesti in relazione alla tipologia ed alla complessità delle funzioni da assegnare ed alla natura degli obiettivi da conseguire, sono previsti nell'avviso di selezione di ciascun Servizio.

3. E' in ogni caso preclusa la partecipazione ai dipendenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino:
 - a) sospesi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) con rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - c) dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando/assegnazione temporanea presso l'Ente;
 - d) con rapporto di lavoro a tempo parziale, trasformato da tempo pieno, salvo formale impegno, contestuale alla presentazione della propria istanza di partecipazione alla selezione, alla trasformazione del rapporto di lavoro con rientro al tempo pieno in caso di conferimento dell'incarico medesimo;
 - e) dipendenti dell'ente in posizione di comando e distacco ovvero utilizzati mediante convenzionamento con altro Ente con una prestazione lavorativa presso la Città metropolitana di Bari inferiore a 2/3 dell'orario di lavoro d'obbligo.

Art. 6 - Indizione della procedura selettiva

1. Dopo la pubblicazione del Decreto sindacale di cui al precedente art. 3, ciascun Dirigente con propria determinazione indice la selezione per il conferimento degli incarichi delle posizioni di E.Q. istituite con riferimento al Servizio di competenza.

2. L'avviso di cui al precedente comma viene pubblicato nell'albo pretorio *on-line* dell'Ente, nella sezione "*Bandi, atti e avvisi diversi*" e notificato, a cura di ciascun Dirigente, ai dipendenti dell'Area dei Funzionari e di Elevata Qualificazione del Servizio di competenza.

3. Ogni avviso deve riportare il seguente contenuto minimo:
 - a) tipologia di incarico secondo l'articolazione di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento;
 - b) oggetto dell'incarico, funzioni attribuite, attività connesse da svolgere e conseguenti

- responsabilità;
- c) fascia di graduazione della posizione e valore economico annuo;
- d) requisiti generali;
- e) requisiti specifici in ragione delle peculiarità connesse a ciascun incarico da ricoprire, secondo le previsioni del precedente art. 5 del presente Regolamento; durata dell'incarico (non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo rinnovo);
- f) criteri di valutazione per la procedura comparativa dei curricula;
- g) termine temporale per la presentazione delle candidature, individuato in 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio.

4. Le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione, unitamente al curriculum vitae, debitamente sottoscritto, predisposto secondo le modalità indicate nell'avviso, nel quale saranno evidenziati i titoli culturali posseduti e i requisiti professionali esclusivamente attinenti alla posizione organizzativa da conferire.

Art 7 - Assegnazione dell'incarico

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, come definito nel precedente art. 6, comma 3, lett. g), il Dirigente del Servizio all'interno del quale è incardinata la posizione di E.Q. ai fini del conferimento dell'incarico effettua la valutazione comparativa dei curricula pervenuti tenuto conto:

- a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- b) della professionalità e dell'esperienza acquisita dal personale in relazione all'incarico da ricoprire, comprovate dallo svolgimento di attività simili a quello oggetto dell'incarico medesimo, anche al di fuori dell'Ente;
- c) delle attitudini intese come complesso delle abilità e delle capacità professionali acquisite nel corso dell'attività lavorativa;
- d) del possesso di adeguati titoli formativi e/o professionali;
- e) della valutazione conseguita nel triennio precedente a quello di conferimento dell'incarico, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'Ente.

2. Al termine dell'attività di cui al precedente comma, il Dirigente redige apposito verbale da cui risulti l'attività valutativa svolta e il nominativo del dipendente a cui affidare l'incarico di E.Q., unitamente alle motivazioni alla base della scelta.

3. L'incarico è formalmente assegnato con determinazione dirigenziale del Dirigente competente, notificata all'interessato e agli altri dipendenti che hanno presentato istanza di partecipazione e trasmessa al Servizio Risorse Umane - Sicurezza sul lavoro e al Servizio Programmazione Economica, Servizio Finanziario, Tributi, Economato e Provveditorato per i rispettivi adempimenti di competenza.

4. Nella determinazione dirigenziale di assegnazione dell'incarico, devono essere richiamati:

- a) gli elementi di cui all'avviso di indizione della procedura selettiva, come descritti nel precedente art. 6 comma 3;
- b) i contenuti del verbale di cui al precedente comma 2;
- c) la data di decorrenza e di scadenza dell'incarico;
- d) il trattamento economico accessorio spettante ai sensi dei commi 5 e 6 del precedente art. 2, con specifica indicazione del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico da ricoprire.

5. Nelle ipotesi in cui l'atto dirigenziale di riferimento sia adottato entro il giorno 15 del mese, il relativo incarico decorre dal 16° giorno del medesimo mese. In caso contrario dal primo giorno del mese successivo.
6. Non è consentita l'attribuzione dell'incarico a personale con rapporto di lavoro part-time; in caso di successiva trasformazione del rapporto di lavoro dell'incaricato di E.Q. da tempo pieno a tempo parziale, l'incarico attribuito cessa ipso iure.
7. I provvedimenti di assegnazione degli incarichi saranno notificati alle OO.SS..

TITOLO III - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 8 - Funzioni e competenze delle posizioni di E.Q.

1. L'incarico di E.Q., in relazione alla collocazione nelle fasce di cui ai precedenti artt. 3 e 4, comporta l'attribuzione delle funzioni e competenze di seguito descritte, nell'ambito delle direttive impartite dal Dirigente, che resta comunque responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti:

- a) gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati con l'incarico;
- b) gestione delle risorse umane assegnate, fermo restando la competenza del Dirigente relativamente alla valutazione annuale dei dipendenti;
- c) responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti dal Dirigente;
- d) adozione di ogni provvedimento espressamente delegato dal Dirigente, conformemente alle vigenti disposizioni normative, fatti salvi quelli relativi a funzioni espressive di poteri e facoltà direttamente tipizzanti il ruolo dirigenziale;
- e) con esclusivo riguardo alle E.Q. di fascia A e di fascia A professionalizzante, unitamente alla delega di funzioni di cui innanzi, possono essere attribuiti poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 - Assenze dal servizio, sostituzione del titolare ed assegnazione dell'incarico ad interim

1. La retribuzione di posizione è legata unicamente alla titolarità dell'incarico e non alla presenza in servizio; il diritto a percepire la retribuzione di posizione sussiste anche in caso di assenza di lunga durata, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa e dalle ipotesi di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

2. Nell'ipotesi di assenza prolungata della E.Q., laddove correlata ad istituti giuridici per i quali la vigente normativa prevede il diritto alla conservazione del trattamento economico (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: malattia, maternità e così via) le relative competenze e funzioni, per il periodo di assenza, sono avocate dal Dirigente del Servizio.

3. Nelle ipotesi di assenza prolungata del titolare superiore a mesi 3 (tre) in via continuativa, per cause differenti da quelle contemplate nel precedente comma 2 (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari), il Dirigente, per la durata dell'assenza del titolare di E.Q., sulla base dei curricula in atti e della professionalità posseduta, può incaricare un'altra unità di personale dell'Area dei Funzionali e dell'Elevata Qualificazione, già titolare di E.Q. Al dipendente individuato con apposita e motivata determinazione dirigenziale è conferito l'incarico ad interim relativo alla E.Q. ricoperta dal titolare temporaneamente assente, con riconoscimento, per il periodo di sostituzione del titolare, di un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la E.Q. —oggetto dell'incarico, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità.

4. E' escluso che, in relazione alla medesima E.Q., sia prevista l'attribuzione di due retribuzioni di posizione, di cui una al titolare e una al sostituto.

Art. 10 - Orario di lavoro

1. L'orario minimo settimanale è soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'Ente e agli ordinari controlli sulla relativa rilevazione.

Art. 11 - Revoca e cessazione degli incarichi

1. Costituiscono cause di revoca degli incarichi di E.Q.:
 - a) il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o la valutazione negativa secondo il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* dell'Ente;
 - b) i mutamenti organizzativi che implicino una significativa rimodulazione degli incarichi oggetto del presente Regolamento;
 - c) l'applicazione della cosiddetta rotazione straordinaria prevista dalle disposizioni relative all'Anticorruzione;
 - d) l'avvio di procedimenti disciplinari implicanti sospensioni cautelari.

2. La revoca dell'incarico è disposta con determinazione del Dirigente preposto al Servizio presso il quale la E.Q. è incardinata recante le motivazioni della revoca medesima. Il dirigente, prima di procedere alla revoca o alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio si applica anche nelle fattispecie di cui al precedente comma 1 lett. b).

3. La reiterata e documentata inosservanza grave delle direttive impartite dal Dirigente e la grave o reiterata responsabilità per errori di gestione debitamente accertati, fatte salve eventuali ipotesi di responsabilità disciplinare e/o amministrativa, danno luogo alla revoca dell'incarico di E.Q. con le medesime modalità di cui al precedente comma 2.

4. La revoca dall'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione, con effetto dalla data di adozione del provvedimento di revoca. A seguito della revoca dell'incarico il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

5. Le dimissioni rassegnate dall'incaricato e comunicate con un preavviso di almeno 20 giorni, ove accettate dal Dirigente, comportano la cessazione dell'incarico di E.Q. con conseguente perdita del correlato trattamento economico accessorio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER POSIZIONI DI E.Q. ETEROFINANZIATE

Art 12 - Posizioni di Elevata qualificazione finanziate con risorse esterne (Eterofinanziate)

1. E' facoltà dell'Ente, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento, istituire posizioni di E.Q. correlate allo svolgimento di funzioni e/o attività integralmente finanziate con risorse esterne (eterofinanziate), per la durata del finanziamento stesso.
2. Il Sindaco metropolitano, su proposta del Segretario Generale o, se nominato, del Direttore Generale, sentiti i dirigenti dei competenti servizi e il Nucleo di valutazione istituisce, con proprio decreto, le E.Q. Eterofinanziate.
3. Il decreto di istituzione delle posizioni di E.Q. di cui al presente articolo deve indicare:
 - La fonte di finanziamento;
 - La tipologia e descrizione della E.Q. ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del presente regolamento;
 - La motivata correlazione tra le attività da svolgere in relazione al finanziamento e l'istituzione dell'E.Q. nel rispetto della normativa vigente;
 - la durata massima, comunque non superiore alla durata del finanziamento.
4. La retribuzione di posizione delle E.Q. di cui al presente Titolo è determinata nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 4; alla retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% dello stanziamento complessivo previsto per gli incarichi etero finanziati.
5. Il predetto stanziamento incrementa l'ammontare complessivo delle risorse (a carico del bilancio) destinate al finanziamento di tutti gli incarichi di E.Q. previsti dall'ordinamento dell'Ente e non concorre al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e ss. mm. e ii..
6. Alla selezione per il conferimento dell'incarico di E.Q. di cui al presente Titolo possono partecipare i dipendenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature, risultano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato o a tempo pieno determinato con la Città metropolitana di Bari ed inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (già categoria D);
 - b) aver superato il periodo di prova nella stessa area di cui alla lettera sub a) e/o in area equivalente o in qualifica dirigenziale anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, fatto salvo il caso in cui sia previsto l'esonero ai sensi dell'art. 25 comma 2 CCNL 16.11.2022;
7. Nell'avviso di selezione sono indicati i requisiti specifici inerenti il possesso di titoli culturali e requisiti professionali richiesti in relazione alla tipologia ed alla complessità delle funzioni da svolgere ed alla natura degli obiettivi da conseguire.
8. Alle E.Q. di cui al presente Titolo si applicano, per quanto compatibili in relazione alla particolare natura e caratteristiche delle medesime, le disposizioni di cui agli artt. 6 e segg. del presente regolamento.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 13 comma 3 CCNL 16.11.2022, gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data del 01.04.2023 sono automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di E.Q. di cui all'art. 16 CCNL 16.11.2022 sino alla naturale scadenza del 30.06.2023.
2. Per l'effetto, per il primo triennio 2023/2025, in deroga alla disciplina di cui al precedente art. 2, comma 4, gli incarichi di E.Q. potranno essere attribuiti ai sensi del presente regolamento limitatamente al periodo 01.07.2023 - 31.12.2025; per la prima annualità (anno 2023) gli incarichi potranno avere durata minima coincidente con il termine dell'esercizio finanziario in corso (31.12.2023).
3. Ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, la valutazione delle performance dovrà essere effettuata proporzionalmente al periodo di effettiva durata dell'incarico, con riferimento a ciascuna delle annualità (esercizio finanziario) del triennio considerato.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita della relativa deliberazione di adozione abrogando e sostituendo, ai sensi e per gli effetti di legge, il precedente Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative della Città metropolitana di Bari ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) del CCNL CFL 21 maggio 2018, approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 46 del 30/04/2019.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla vigente normativa di settore ed alle norme dei vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro del personale del comparto funzioni locali.